
Ordinanza sulla protezione delle acque nell'agricoltura (OPAA)

del 19 novembre 2019 (stato 1 gennaio 2020)

emanata dal Governo il 19 novembre 2019

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale¹⁾

1. In generale

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina la protezione delle acque nell'agricoltura nei seguenti settori:

- a) flussi di concimi aziendali e relativi bilanci;
- b) impianti di smaltimento delle acque e impianti adibiti al deposito (condotte comprese) dei concimi aziendali;
- c) utilizzazione dei concimi aziendali (senza impianti di trattamento tecnico dei concimi aziendali).

Art. 2 Coordinamento dell'esecuzione

¹ Se a una fattispecie correlata sono applicabili sia disposizioni in materia di protezione delle acque nell'agricoltura sia altre disposizioni relative alla protezione delle acque, l'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione e l'Ufficio per la natura e l'ambiente coordinano l'esecuzione e definiscono le competenze.

2. Requisiti edilizi per il deposito di concimi aziendali

Art. 3 Capacità minima di deposito per volume di stoccaggio

¹ In caso di nuove costruzioni nonché di sostanziali trasformazioni di stalle o dei loro impianti, la capacità minima di deposito per volume di stoccaggio deve essere sufficiente per la quantità prodotta nel luogo corrispondente.

¹⁾ CSC [110.100](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

² In singoli casi o per gruppi specifici di animali l'Ufficio può accordare deroghe alla capacità minima di deposito.

Art. 4 Capacità minime di deposito aziendali

¹ La capacità minima di impianti adibiti al deposito di concimi aziendali deve essere tale da contenere la quantità di colaticcio e letame prodotta durante il periodo fissato conformemente al capoverso 2 e al capoverso 3. Essa vale unicamente per le stalle con un'occupazione superiore a tre mesi.

² Per il colaticcio:

Grigioni (senza valli meridionali)	Valli meridionali	Numero di mesi
zona di pianura	zona di valle e zona collinare	4,0
zona collinare	zona di montagna I	4,0
zona di montagna I	zona di montagna II	5,0
zona di montagna II	zona di montagna III	5,5
zona di montagna III	zona di montagna IV	6,0
zona di montagna IV		6,5

³ Per il letame:

Grigioni (senza valli meridionali)	Valli meridionali	Numero totale di mesi	di cui minimo letamaio	di cui massima lettiera profonda
zona di pianura	zona di valle e zona collinare	4,0	3,0	1,0
zona collinare	zona di montagna I	4,0	3,0	1,0
zona di montagna I	zona di montagna II	5,0	3,0	2,0
zona di montagna II	zona di montagna III	5,5	3,0	2,5
zona di montagna III	zona di montagna IV	6,0	3,0	3,0
zona di montagna IV		6,5	3,5	3,0

⁴ In caso di condizioni climatiche sfavorevoli o di condizioni particolari per quanto concerne la copertura vegetale, l'Ufficio può prescrivere una durata più lunga.

Art. 5 Volumi di stoccaggio aziendali

¹ Il volume di stoccaggio necessario deve essere assicurato tramite volumi di stoccaggio propri dell'azienda. In singoli casi motivati l'Ufficio può ridurre al massimo della metà il volume di stoccaggio dell'azienda.

Art. 6 Letamaio

¹ I letamai devono essere dotati di un sistema di smaltimento per raccogliere l'acqua prodotta (precipitazioni, colaticcio) in un serbatoio del colaticcio o in una vasca priva di scarico con un volume utile di almeno 2,5 m³.

² Per aziende che detengono cavalli, pecore o capre secondo le direttive dell'Ufficio è possibile rinunciare a un sistema di smaltimento.

Art. 7 Cisterne sotterranee

¹ Le cisterne per colaticcio e acque di scarico devono essere realizzate in plastica o in un altro materiale resistente al colaticcio. Non sono permesse cisterne metalliche sotterranee.

Art. 8 Piano aziendale di smaltimento delle acque

¹ Le aziende devono allestire un piano aziendale di smaltimento delle acque che indichi tutti gli impianti di deposito, segnatamente i volumi di stoccaggio, gli afflussi e i deflussi nonché le cisterne e i contenitori.

3. Protezione delle acque dagli inquinanti

Art. 9 Depositi provvisori nonché compostaggio di letame e compostaggio ai margini dei campi

¹ Il deposito provvisorio di letame su campi nei settori di protezione delle acque üB e Au/Ao è consentito per un massimo di otto settimane. Durante il riposo vegetativo, in caso di pericolo per le acque e nelle zone di protezione delle acque sotterranee S2 e S3 esso è vietato.

² Il deposito di cumuli per il compostaggio di letame o per il compostaggio ai margini dei campi nelle zone di protezione delle acque üB e Au/Ao è consentito solamente durante il periodo vegetativo e per al massimo un anno, a condizione che non vi sia pericolo per le acque. Nelle zone di protezione delle acque S2 e S3 il deposito è vietato.

Art. 10 Limiti d'aggravio

¹ L'aggravio massimo delle superfici agricole concimabili con unità di bestiame grosso fertilizzante (UBGF) ammonta a:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| a) nella zona di pianura | 2,5 UBGF/ha superficie utile |
| b) nella zona collinare | 2,1 UBGF/ha superficie utile |
| c) nella zona di montagna I | 1,8 UBGF/ha superficie utile |
| d) nella zona di montagna II | 1,6 UBGF/ha superficie utile |
| e) nella zona di montagna III | 1,4 UBGF/ha superficie utile |
| f) nella zona di montagna IV | 1,1 UBGF/ha superficie utile |

² I valori limite UBGF vanno rispettati in tutta l'azienda. Su singole superfici i limiti d'aggravio vengono calcolati sulla base delle raccomandazioni sui fertilizzanti degli istituti di ricerca.

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
19.11.2019	01.01.2020	atto normativo	prima versione	2019-027

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	19.11.2019	01.01.2020	prima versione	2019-027